

forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale; e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per decreto reale. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 42. Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore secondochè il risultato riesca loro più favorevole. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù d'anteriori provvedimenti del Governo. »

A quest'articolo i deputati Cavallini e Franchi propongono questo emendamento, aggiungendo alle parole e per conseguenza immediata di essa le seguenti: « non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo IV, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè, » ecc.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, la porrò ai voti.

**COSSATO.** Abbia la compiacenza di rileggerla.

**PRESIDENTE.** Leggerò l'articolo intero: « I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo IV, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

Pongo ai voti l'articolo così emendato dai deputati Cavallini e Franchi.

(La Camera approva.)

Ora viene la tabella.

**TECCHIO.** Giacchè la Commissione col commissario regio debbono appieno concertarsi per altre aggiunte a questa legge, la discussione delle quali è tuttora sospesa, e che naturalmente denno prender posto prima della tabella, preghe- rei la Commissione stessa e il regio commissario a voler anche por mente ad un articolo sancito nella legge francese del 1831 e vedere se non fosse opportuno introdurlo nella nostra legge. L'articolo a cui io accenno riguarda i servizi militari eminenti e straordinari che fossero resi alla patria, e stabilisce che in codesti casi, non preveduti dalla legge generale delle pensioni, si procederà con apposita legge ad accordare pensioni speciali. È vero che quand'anche il nostro Parlamento non assumesse espressamente fin d'ora l'obbligo di conferire pensioni speciali, ei certo provvederebbe nei singoli casi colle debite ricompense ai militari che si rendes-

sero benemeriti della nazione per servigi eminenti e straordinari; ma non ostante, lo scrivere immediatamente questo principio nella legge delle pensioni può riescire di eccitamento a quel valore del quale non dubito che, ove sorga l'occasione, il nostro esercito saprà ben dar prova.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Non si mancherà di prendere in considerazione la proposta del deputato Tecchio.

**PRESIDENTE.** La discussione sulla tabella si apre sopra ciascun grado.

*Tabella delle pensioni di ritiro per militari di ogni grado.*

« Generale d'armata *minimum* lire 6000. »

**FAGNANI.** Domando la parola unicamente per chiedere uno schiarimento.

Pare a me cosa eccessiva il prescrivere per sistema generale, che per giungere ad ottenere il *maximum* della pensione vi abbiano da trascorrere 20 anni, inquantochè, guardando alle tabelle delle pensioni di riposo, trovo in essa che si richiedono 30 anni di servizio per poter conseguire il *minimum* di questa pensione.

Ora, volendovi 30 anni per poter giungere al *minimum* e 20 per poter giungere al *maximum*, non si verrebbe a toccare quest'ultimo limite che ai 50 anni di servizio, in epoca a cui mi pare che pochi potrebbero giungere. Proporrei quindi fosse ridotta ai 15 anni.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Si mette ai voti la tassa:

« Generale d'armata *minimum* lire 6000, aumento 100, *maximum* 8000. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente generale, *minimum* 4200, aumento 90, *maximum* 6000. »

(La Camera approva.)

« Maggiore generale *minimum* 3300, aumento 45, *maximum* 3600. »

(La Camera approva.)

« Colonnello, *minimum* 2700, aumento 45, *maximum* 3600. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente colonnello, *minimum* 2160, aumento 32, *maximum* 3000. »

(La Camera approva.)

« Maggiore, *minimum* 1800, aumento 40, *maximum* 2500. »

(La Camera approva.)

« Capitano, *minimum* 1400, aumento 25, *maximum* 1900. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente, *minimum* 920, aumento 24, *maximum* 1400. »

**DABORMIDA.** Domando di parlare.

Signori, io non ho preso la parola sulle pensioni militari per gradi superiori, benchè esse realmente siano inferiori a quelle che si accordano ordinariamente negli altri eserciti, ed a quelle che, a paghe eguali, si accordano agli impiegati civili in Piemonte; io non ho fatto proposizioni d'aumento, perchè, quantunque non larghe queste pensioni, sono però tali da mettere chi ne gode in grado di vivere con agiatezza, e lo stato attuale delle finanze non ci permette di largheggiare. Ma la cosa non sta così per subalterni; nella discussione dell'articolo 2 ho sostenuto l'uguaglianza del numero degli anni in tutti i gradi per dar diritto alle pensioni per anzianità, e ho ciò sostenuto per intima convinzione; dissi però fin d'allora che io era disposto a votare una giubilazione maggiore